

- diffidato il socio, quest'ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, il Comitato ha la facoltà di estrometterlo dallo Sci Club tramite forma scritta e spiegandone le relative ragioni. L'espulsione del socio dovrà essere comunicata durante la successiva Assemblea generale. Per contro il socio, colpito da questa misura, può inoltrare, entro un termine di 20 giorni, un ricorso con motivazione scritta, alla prossima Assemblea sociale. Quest'ultima deciderà inappellabilmente a maggioranza semplice dei soci partecipanti aventi diritto di voto per votazione a scrutinio segreto.
- Art. 33 Tutte le persone del Comitato dovranno presenziare alle riunioni dello stesso almeno nella misura del 75% nell'arco della stagione. Eventuali casi particolari (infortunio, malattia o altri impedimenti) dovranno essere discussi all'interno del Comitato e, in casi eccezionali, alla prossima Assemblea dei soci.
- Art. 34 Qualora dovessero sorgere dei problemi di qualsiasi genere tra le persone facenti parte del Comitato, il/la Presidente e il/la Vice-presidente dovranno cercare di ritrovare l'armonia all'interno del Comitato stesso. In casi gravi dovrà essere convocata al più presto un'Assemblea straordinaria per la discussione di tali questioni (vedi art. 19 lett. c).
- Art. 35 Il/La Presidente ed il/la Vice-presidente hanno il compito di:
- convocare le riunioni di Comitato;
  - stabilire l'ordine del giorno del Comitato;
  - stabilire le ripartizioni dei compiti all'interno del Comitato;
  - mantenere l'ordine e l'armonia nel Comitato (vdi art. 34).
- Art. 36 Il/La segretario/a ha il compito di allestire tutti i verbali delle riunioni di Comitato e delle Assemblee e dovrà essere di supporto al Comitato. I verbali dovranno essere custoditi dal/la Presidente.
- Art. 37 Il/La cassiere/a ha il compito di tenere in gestione le finanze dello Sci Club, di allestire una contabilità a partita doppia, di verificare gli incassi delle quote sociali e di procedere a sollecitare i ritardatari.
- Art. 38 Il Comitato è convocato dal/la Presidente o dal/la Vice-presidente o previa domanda della metà più uno dei suoi membri compreso il/la Presidente, il/la Vice-presidente, il/la Cassiere/a e il/la Segretario/a.
- Art. 39 Il Comitato potrà validamente deliberare a maggioranza assoluta qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri compreso il Presidente, il Vice-presidente, il/la Cassiere/a ed il/la Segretario/a. In caso di parità di voto, il voto del/la Presidente è da considerarsi doppio.
- Art. 40 Non è permesso farsi rappresentare alle riunioni di Comitato mediante conferimento di procura.
- Art. 41 Lo Sci Club è validamente rappresentato di fronte a terzi con la firma del/la Presidente, del/la Vice-Presidente e del/la Segretario/a. In loro assenza quella di altri membri del Comitato espressamente autorizzati.
- Art. 42 I membri del Comitato rimangono in carica 1 anno e possono essere rieletti.
- C) Gruppi di lavoro e commissione tecnica**
- Art. 43 I gruppi di lavoro e la commissione tecnica sono formati da persone facenti parti dello Sci Club. Il Comitato, qualora lo ritenesse opportuno, può formare dei gruppi di lavoro al fine di raggiungere gli scopi previsti dall'art. 5.
- Art. 44 All'interno del gruppo di lavoro dovrà essere nominato un capo gruppo che dovrà fungere da collegamento tra il Comitato e lo stesso gruppo.

#### D) L'Organo di controllo

- Art. 45 L'Organo di controllo è affidato a due revisori nominati dall'Assemblea (vedi art. 18 lett. g). Il loro compito è quello di verificare la tenuta della contabilità, la veridicità delle fatture pagate e degli incassi avvenuti. Per altre disposizioni fanno stato l'art. 727 ed i seguenti del Codice delle Obligazioni. L'Assemblea deve eleggere anche un supplente.
- Art. 46 I revisori devono far parte dello Sci Club, ma non possono essere membri del Comitato per questioni di indipendenza.
- Art. 47 Alla fine di ogni esercizio i revisori presentano un rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria dei soci indicando le loro risultanze ed eventuali riserve o suggerimenti per la gestione finanziaria. Essi hanno diritto di esaminare l'amministrazione in ogni momento.
- Art. 48 I revisori rimangono in carica 1 anno e possono essere rieletti.

#### VI) SCIoglimento DEL CLUB

- Art. 49 Il Comitato, qualora fosse per motivi gravi, dovrà convocare un'Assemblea straordinaria con espressa menzione della trattanda "Scioglimento dello Sci Club", allegando alla convocazione le motivazioni ritenute gravi per lo scioglimento dello Sci Club.
- Art. 50 Lo scioglimento dello Sci Club Monte Brè potrà essere pronunciato unicamente tramite decisione presa a maggioranza assoluta dei soci attivi presenti all'Assemblea straordinaria (vedi art. 19 lett. b).
- Art. 51 Nel caso di liquidazione dello Sci Club l'avere sociale rimarrà in custodia presso la FSS che lo terrà a disposizione per la durata di 5 anni di un nuovo Sci Club o di una società sportiva in Lugano-Brè con i medesimi scopi per la durata di 5 anni. Scaduto tale termine l'avere sociale verrà devoluto alla FSS e FSSI.

#### VII) DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 52 Per tutto quanto non è menzionato dal presente Statuto fa stato lo Statuto ed il regolamento della FSS.
- Art. 53 Le modifiche del presente Statuto sono decise solo durante l'Assemblea straordinaria e sarà necessario la maggioranza qualificata, ossia 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
- Art. 54 Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria dei soci del 16 luglio 2017.

Il Presidente

La Segretaria

Davide Prati

Tessa Prati

CON IL SEGUENTE DOCUMENTO LO SCI CLUB MONTE BRÈ PRESENTA LE REGOLE DELL'ASSOCIAZIONE E LE NORME CHE DISCIPLINANO I RAPPORTI TRA SOCI E ASSOCIAZIONE STESSA.

# ski club mte. brè X statuto

#### I) DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Lo Sci Club Monte Brè con sede a Brè sopra Lugano è costituito come associazione sportiva regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero. Esso è affiliato alla FSS e FSSI.
- Art. 2 Il Club risponde dei suoi impegni unicamente con il proprio patrimonio sociale, esclusa ogni responsabilità personale dei soci che lo compongono.

Art. 3 Ogni socio è tenuto ad assicurarsi personalmente contro gli infortuni durante la pratica dello sci, dello snowboard e di qualsiasi altra attività organizzata dallo Sci Club, inoltre ogni socio è tenuto a possedere un'assicurazione RC.

Art. 4 Per gli sciatori di competizione le condizioni d'assicurazione della licenza FSS sono obbligatorie.

#### II) SCOPI E COMPITI

Art. 5 Lo Sci Club ha lo scopo di favorire e stimolare la pratica dello sci e dello snowboard. Esso cura ed incrementa in particolare:

- l'organizzazione di corsi d'apprendimento a vari livelli sia per l'utilizzo degli sci che dello snowboard;
- l'organizzazione di corsi di ginnastica pre-sciatoria;
- l'organizzazione di corsi d'allenamento per sciatori di competizione accordando facilitazioni agli stessi per la partecipazione a competizioni;
- la formazione di sciatori di competizione;
- l'incoraggiamento, la promozione ed il sostegno morale di soci che intendono seguire corsi di istruttore di sci o di snowboard (direttore di corse, corsi G+S, I.S., ecc.);
- la propaganda della pratica dello sci tra la gioventù tramite incentivi;
- l'organizzazione di competizioni;
- l'organizzazione di serate ricreative;
- la collaborazione o il gemellaggio con altre associazioni miranti a scopi analoghi.

#### III) Soci

Art. 6 Per poter essere socio dello Sci Club bisogna avere un'età minima di 10 anni. I bambini di età inferiore a 10 anni, che volessero far parte dello Sci Club, dovranno fare richiesta al Comitato che analizzerà ogni singolo caso.

Art. 7 La domanda d'ammissione quale socio deve essere presentata per iscritto al Comitato. Sarà quest'ultimo che darà l'approvazione di adesione allo Sci Club. In caso di accettazione quale socio la conferma definitiva avverrà mediante il pagamento della quota sociale annua.

Art. 8 Lo Sci Club è composto da:

- Soci dell'organizzazione giovanile: tutte le persone tra i 10 e i 15 anni compiuti. L'adesione allo Sci Club è possibile unicamente con il consenso scritto dei genitori.
- Soci attivi juniores: tutte le persone tra i 16-19 anni compiuti.
- Soci attivi seniores: tutte le persone oltre i 20 anni.
- Soci onorari: il titolo di socio onorario è deciso dall'Assemblea generale ordinaria dei soci su proposta del Comitato. I soci onorari devono aver reso eminenti servizi allo Sci Club Monte Brè e ad attività sportive.
- Soci sostenitori: tutte le persone fisiche o giuridiche possono essere ammesse come soci sostenitori. Di regola i soci sostenitori non praticano lo sci, ma si interessano a questo sport e danno il loro appoggio morale e finanziario allo Sci Club. Per il computo delle categorie fa stato il giorno d'apertura dell'anno contabile.

Art. 9 Il pagamento della tassa sociale conferma l'adesione al Club per la nuova stagione ed è da effettuare prima di partecipare alle attività del Club.

Art. 10 Con il mancato pagamento della quota sociale il socio verrà ritenuto dimissionario.

#### IV) QUOTA SOCIALE

Art. 11 La quota sociale viene fissata annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Comitato.

Art. 12 Esistono due tipi di quote sociali: singola e famiglia. Di regola la famiglia pagherà una doppia quota sociale indipendentemente dal numero di persone di cui è composta. Per famiglia si intende tutte le persone che vivono sotto la stessa economia domestica, genitori e figli fino a 25 anni.

Art. 13 I soci che entreranno a far parte dello Sci Club a stagione iniziata pagheranno l'intera tassa; a coloro che dovessero abbandonare lo Sci Club non verrà restituito alcun importo.

Art. 14 La quota sociale dà diritto a partecipare:

- alle uscite sciistiche di un giorno a prezzi favorevoli;
- alle uscite sciistiche di più giorni a prezzi favorevoli;
- a cene e altre manifestazioni riservate ai soci del Club.

#### V) ORGANIZZAZIONE

Art. 15 L'anno contabile e sciistico inizia il 1° giugno di ogni anno e termina l'anno seguente il 31 maggio.

Art. 16 Gli organi dello Sci Club Monte Brè sono:

- L'Assemblea generale:
  - ordinaria dei soci (vedi artt. 18 e ss.);
  - straordinaria dei soci (vedi artt. 20 e ss.);
- il Comitato (vedi artt. 29 e ss.);
- i gruppi di lavoro (vedi artt. 46 e 47);
- l'organo di controllo (vedi artt. 48 e ss.).

##### A) L'Assemblea generale

Art. 17 L'Assemblea generale ordinaria dei soci si riunisce entro il 30 settembre nei 120 giorni che seguono la fine dell'esercizio annuale (vedi art. 16). La convocazione dell'Assemblea generale ordinaria o straordinaria sarà emessa per iscritto con l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 18 All'Assemblea generale ordinaria spetta in modo particolare:

- l'conteggio dei presenti all'Assemblea;
- la nomina di due scrutatori e del/la Presidente di sala;
- la lettura ed approvazione dell'ultimo verbale;
- l'approvazione del rapporto annuale (Comitato) e del resoconto annuale (Cassiere dello Sci Club);
- la nomina o la riconferma del/la Presidente del Club;
- la nomina o la riconferma del Comitato e dell'interno del Comitato (vicepresidente, cassiere, segreteria e membri);
- la nomina o la riconferma di due revisori e di un supplente;
- la nomina dei soci onorari (vedi art. 8 lett. d);
- la fissazione tassa sociale (vedi art. 11);
- le decisioni inappellabili sui ricorsi dei soci espulsi (vedi art. 32);
- la collaborazione o il gemellaggio con altre associazioni miranti a scopi analoghi;
- gli eventuali.

Art. 19 All'Assemblea straordinaria dei soci spetta in modo particolare:

- le modifiche del presente Statuto (vedi art. 53);
- lo scioglimento dello Sci Club (vedi art. 49);
- il riordino all'interno del Comitato (v. art. 34);
- le altre decisioni che devono essere decise in tempo breve.

Art. 20 Qualsiasi socio attivo può far scrivere un oggetto all'ordine del giorno dell'Assemblea annuale ordinaria previa domanda scritta controfirmata da almeno 1/3 dei soci attivi. La domanda deve pervenire al Comitato entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 21 Le proposte dei soci fatte durante l'Assemblea saranno prese in considerazione alla prossima Assemblea ordinaria o straordinaria in quanto non menzionate all'ordine del giorno.

Art. 22 L'Assemblea è valida con qualsiasi numero di soci presenti e prende le proprie decisioni a maggioranza semplice ad eccezione di quanto specificato diversamente nel presente Statuto.

Art. 23 Le votazioni si fanno per alzata di mano ad eccezione dell'art. 33 che vanno fatte a scrutinio segreto. L'Assemblea può tuttavia stabilire altri metodi di votazione.

Art. 24 Le maggioranze possono essere:

- semplice
- assoluta (50 % + 1 dei presenti aventi diritto di voto);
- qualificata (2/3 dei presenti aventi diritto di voto).

Art. 25 Hanno diritto di voto durante le Assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci dello Sci Club in conformità dell'art. 8 ad eccezione della lettera "a", ossia le persone di età inferiore a 15 anni compiuti.

Art. 26 Durante le Assemblee non è permesso farsi rappresentare mediante conferimento di procura.

Art. 27 L'Assemblea straordinaria dei soci si riunisce su decisione del Comitato o su richiesta scritta al Comitato da almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. Essa deve aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.

##### B) Il Comitato

Art. 28 Il Comitato è formato da:

- un/a Presidente;
- un/a Vice-presidente;
- un/a Segretario/a;
- un/a Cassiere/a;
- da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri;

All'interno del Comitato è possibile creare altre categorie (per esempio il vice-segretario o vice-cassiere).

Art. 29 Le persone facenti parte del Comitato possono dimettersi con un preavviso di un mese per la scadenza del 31 maggio. Le dimissioni intempestive verranno discusse alla prossima Assemblea dei soci.

Art. 30 Al Comitato incombono tutti quei compiti che non sono di competenza dell'Assemblea, in modo particolare:

- riunirsi almeno 6 volte durante la stagione;
- l'approvazione delle spese amministrative;
- l'accettazione di nuovi soci (vedi artt. 6 e 31);
- la decisione di espulsione di soci (vedi art. 32);
- l'esame dei reclami dei soci;
- la definizione dell'ordine del giorno per le Assemblee ordinaria e straordinaria;
- le convocazioni delle Assemblee ordinarie e straordinarie;
- l'allestimento di un rapporto annuale da sottoporre all'Assemblea generale ordinaria (vedi art. 18 lett. d);
- l'allestimento dei bilanci e dei consuntivi;
- la nomina di eventuali commissioni o di gruppi di lavoro;
- tutti i compiti citati all'art. 5 ad eccezione della lettera i).

Art. 31 Il Comitato può rifiutare l'adesione allo Sci Club di un richiedente che può essere controproducente per lo stesso.

Art. 32 Il Comitato può in ogni momento diffidare per iscritto il socio che ha un comportamento scorretto nei confronti dello Sci Club Monte Brè o dello sport in generale. Qualora, anche dopo aver